

MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il Segretario generale

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;
- il "Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 12/2014 del 6-7 febbraio 2014, di seguito Regolamento, ed in particolare l'articolo 9 che, al comma 1, stabilisce che "il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi, compresi quelli di natura fotocinematografica ed elettromagnetica, è soggetto al pagamento dei soli costi di riproduzione, senza corresponsione di ulteriori oneri, ad eccezione dei diritti di ricerca e visura e dell'imposta di bollo per le copie dichiarate conformi all'originale" e al comma 2 stabilisce che "in fase di prima attuazione, l'ammontare del diritto di riproduzione è fissato in 0,20 €/centesimi per pagine di copia. Tale ammontare può essere aggiornato con delibera del Consiglio";
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n 77/2014 del 27 novembre 2014;

Ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Regolamento definire le modalità di richiesta di accesso per il pagamento delle somme dovute dai richiedenti;

DETERMINA

- 1.E' approvato il "Modulo per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi", allegato alla presente determina (*allegato A*).
- 2 Il diritto di riproduzione, ai sensi dell'articolo 9 del, comma 2 del Regolamento è pari a € 0,20/pagina (euro zero/20 per) sia su carta che su formato elettronico.
3. Il costo della spedizione dei documenti, se richiesto, è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con Posta Elettronica Certificata o raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna.
4. Il richiedente provvederà al versamento anticipato dell'importo complessivo (diritti di riproduzione ed eventuali spese di spedizione).
5. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro, Ag. n. 4 Torino - IBAN IT 09 M010 0501 0040 0000 0000 621 intestato - *Autorità di regolazione dei trasporti*, con causale "Rimborso accesso - Legge n. 241/1990".

6. Le somme incassate verranno accertate al Capitolo 121 del Bilancio 2015 dell’Autorità avente ad oggetto “Recuperi, rimborsi e proventi diversi”.

7. Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 22/12/2015

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

Guido Improta
